



Avv. Prof. Bruno Romano Cataro
NOTAIO
Via F. Filzi, 29 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. C.F.R. BNR 38'116 A'82K
Part. IVA 00157850744

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

Nota di iscrizione di ipoteca legale

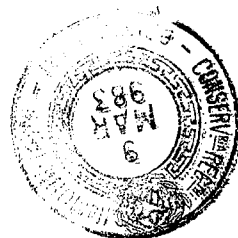
In virtù della scrittura privata in data 28.2.1983, autenticata in pari data dal Notaio Bruno Romano CAFARO di Cisternino, al n.8263 del suo repertorio, in corso di registrazione perchè nei termini, che in copia autentica si produce;

A FAVORE DI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI, elettivamente domiciliato in Brindisi e nella sua sede di via Casimiro n.27, codice fiscale 00061820742, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

A CARICO DI

SIBILIO ABELE, nato in Fasano (BR) il 12 ottobre 1909 ed ivi domiciliato alla via A.Grandi n.4, codice fiscale SBL BLA 09R12 D508D;



SI CHIEDE CHE

a garanzia del residuo prezzo della compravendita ammontante a L.5.194.350 (Lire CINQUEMILIONICENTONOVANTAQUATTROMILATRECENTO-CINQUANTA);

VENGA ISCRITTA IPOTECA LEGALE DI PARI IMPORTO SULL'IMMOBILE OGGETTO DELLA COMPRASVENDITA E PRECISAMENTE SU:

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Fasano, alla via A.Grandi n.4, lotto 3°, scala F, piano RIALZATO, interno SETTE (N.7), composto di tre vani utili, accessori e cantina, quest'ultima posta al piano cantinato dello stesso fabbricato



Avv. Prof. Bruno Romano Cararo
NOTAIO
Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. CIR BNR 18116 A 82K
Part. IVA 00157850744

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

In forza di scrittura privata in data 28.2.1983 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al N.8263 del suo repertorio, in corso di registrazione.

A FAVORE DI

SIBILIO ABELE, nato in Fasano il 12.10.1909 ed ivi domiciliato alla via A. Grandi n.4; codice fiscale: SBL BLA 09R12 D508D.

CONTRO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, (codice fiscale 00061820742), in persona del suo Presidente e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27;

SI CHIEDE

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, ha venduto a SIBILIO ABELE, che ha accettato ed acquistato, per sè, i suoi eredi ed aventi causa, il seguente bene immobile:

OGGETTO

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Fasano, alla via A. Grandi n.4, lotto 3°, scala F, piano



RIALZATO, interno SETTE (N.7), composto di tre vani utili, accessori e cantina, posta quest'ultima al piano cantinato dello stesso fabbricato e distinta con il numero interno sette (n.7), oltre la proprietà pro- quota e l'uso in comune delle cose indivise.-----

L'alloggio confinata Nord con via A. Grandi, a Sud con via F.lli Rosselli, ad Est con alloggio interno due della scala F, ad Ovest con alloggio interno due della scala E, salvo altri.-----

Il vano cantina confina: a Nord con via A. Grandi, a Sud con corridoio comune, ad Est con scantinati della scala E, ad Ovest con altra proprietà dell'Istituto, salvo altri.-----

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censito nel N.C.E.U. di Fasano alla partita 5958, foglio 42, mappale N.183/7 via Taranto s.n. (ora via A. Grandi n.4) P.T° - categoria A/3 - classe 3° - vani 5,50 - RCL.957;-----

L'appartamento risulta meglio descritto nella planimetria che è stata allegata al contratto sotto la lettera "A".-----

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie

e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dell'abitazione.-----

----- PREZZO DELLA COMPRAVENDITA -----

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di Lire SEIMILIONICENTOUNDICIMILA (L.6.111.000); di cui Lire NOVECENLOSEDICIMILASEICENTOCINQUANTA (L.916.650) sono state pagate in contante, già prima della stipula dell'atto, dall'assegnatario all'Istituto, che ne ha rilasciato corrispondente quietanza; la restante somma di Lire CINQUEMILIONICENTONOVANTAQUATTROMILATRECENTOCINQUANTA (L.5.194.350), maggiorato degli interessi di Legge, l'acquirente si impegna a versare all'Istituto mediante il pagamento di numero CENTOOTTANTA (N.180) rate mensili costanti, consecutive ed anticipate, dell'importo di L.43.125 (Lire QUARANTATREMILACENTOVENTICINQUE) cadauna, da corrispondere entro il primo e non oltre il quinto giorno di ogni mese a partire dal 1.1.1983 e sino a tutto il 1.12.1997.-----

----- GARANZIE -----

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà, dell'alloggio in oggetto e dell'area sulla quale esso sorge, per cui ha prestato, all'acquirente, le garanzie di Legge.-----

----- PRECISAZIONI GIURIDICHE -----

L'acquirente ha dichiarato: di essere vedovo.-----

La scrittura privata in oggetto resterà depositata
nei rogiti del Notaio Autenticante.-----

Il presente atto gode dei benefici fiscali ed agevo-
lazioni fiscali previsti dalle Leggi vigenti in mate-
ria di edilizia residenziale pubblica.-----

Si allega copia autenticata della nominata scrittura
privata.-----

Brindisi 27.3.1983



CONSERVATORIA RR. II. DI BRINDISI

Forma al n. 3959 - 8 MAR 1983 3661
esatto Lire 3.500.000,00 particolare



3.500.

Univ. Brindisi

to; -----

- che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera raccomandata del 3 gennaio 1983 prot.14; -----

- che pertanto a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978 n.457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso; ---

Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte integrante del dispositivo che segue, con il presente atto ---

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende a SIBILIO ABELE, in appresso più brevemente indicato "acquirente", che accetta ed acquista per sé, i suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Fasano, alla via A.Grandi n.4, lotto 3°, scala F, piano RIALZATO, interno SETTE (N.7), composto di tre vani utili, accessori e cantina, posta quest'ultima al piano cantinato dello stesso fabbricato e distinta con il numero interno SETTE (N.7), oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise. -----

L'alloggio confina: a Nord con via A.Grandi, a Sud con via F.lli Rosselli, ad Est con alloggio interno due della scala F, ad Ovest con alloggio interno due della scala E, salvo altri.

Il vano cantina confina: a Nord con via A.Grandi, a Sud con

Sibilio Abele

Fasano



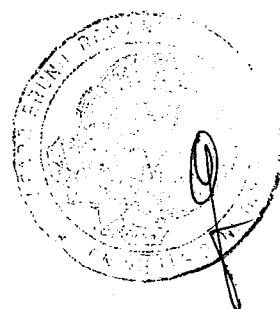
corridoio comune, ad Est con scantinati della scala E, ad Ovest con altra proprietà dell'Istituto, salvo altri. -----

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censito nel N.C.E.U. di Fasano alla partita 5958 foglio 42 mappale N.183 sub.7 via Taranto s.n. (ora via A. Grandi n.4) P.T° categoria A/3 classe 3° vani 5,50 RCL.957 in testa all'Istituto, come da certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi. -----

L'appartamento in questione risulta meglio descritto nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle Parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "A". -----

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. -----

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infra citato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distac-



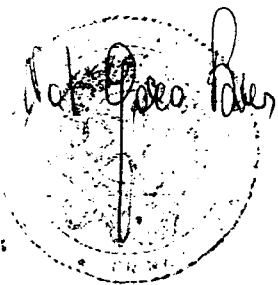
chi del fabbricato che l'Istituto venditore si riserva, di utilizzare come meglio crederà opportuno. -----

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art.1227 del codice civile. -----

ART.2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per

Umberto Nacini

Roberto C. P. C.



il prezzo di L.6.111.000 (Lire SEIMILIONICENTOUNDICIMILA), quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale, di cui in premessa. -----

Detto prezzo viene regolato come segue: -----

- L.916.650 (Lire NOVECENLOSEDICIMILASEICENTOCINQUANTA) sono state pagate in contante, già prima della stipula di questo atto, dall'assegnatario all'Istituto, che ne rilascia corrispondente quietanza. -----

- La restante somma di L.5.194.350 (Lire CINQUEMILIONICENTONOVANTAQUATTROMILATRECENTOCINQUANTA), maggiorato degli interessi di legge, l'acquirente si impegna a versare all'Istituto mediante il pagamento di numero CENTOOTTANTA (N.180) rate mensili costanti, consecutive ed anticipate, dell'importo di L.43.125 (Lire QUARANTATREMILACENTOVENTICINQUE) cadauna, da corrispondere entro il primo e non oltre il quinto giorno di ogni mese a partire dal 1° gennaio 1983 e sino a tutto il 1° dicembre 1997. Il pagamento delle rate mensili di ammortamento, come sopra stabilite, verrà effettuato mediante versamento sul c/c postale n.216721 intestato all'I.A.C.P. Brindisi - Servizio Cassa DD.

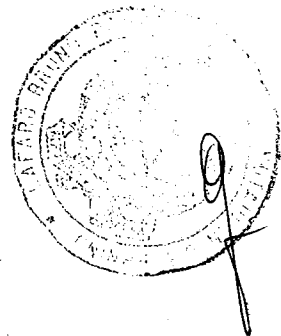
e PP. alienazione stabili. -----

A garanzia del pagamento delle suddette rate e così per un totale importo di L.7.762.350 (Lire SETTEMILIONISETTECENTOSESSANTADUEMILATRECENTOCINQUANTA),comprendivo degli interessi al tasso del CINQUE VIRGOLA CINQUANTA PER CENTO (5,50%) annuo di cui al D.P.R.17.1.1969 n.2 e successive modificazioni ed integrazioni,verrà iscritta a favore dell'Istituto alienante ipoteca legale ai sensi dell'art.2834 del codice civile. -----

ART.3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato,e perciò di esonerare,come di fatto esonera,l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione. -----

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513,per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto,l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

Decorso il termine di dieci anni suddetto,qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art.28



della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto, occorrente per poter alienare l'alloggio. --

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti. -



Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. ----

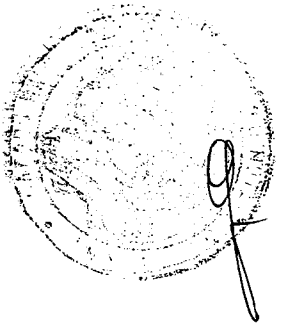
ART.6 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. ----

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. -----

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta, dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto-gli e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali. -----

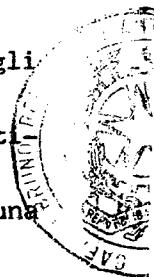


In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota nonché le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso. -----

Saranno inoltre a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione.

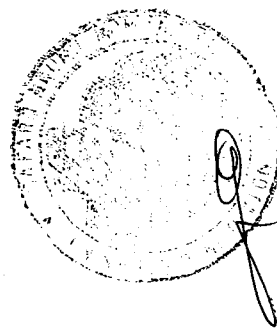


zione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto. -----

Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civi-



le, l'amministratore. -----

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale

ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

ART.8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n.513, alla Legge 5 agosto 1978 n.457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili. -----

ART.9 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente. -----

ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

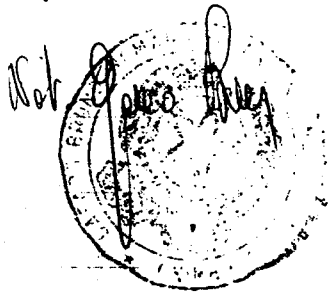
- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

- quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extra-giurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presen-

Alfredo Nanni

Sebastiano Sica



te contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

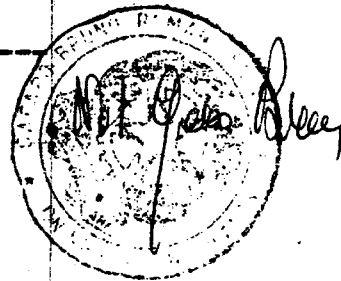
Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore dell'acquirente e contro l'Istituto, che, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio, con esonero del nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Autorizzano altresì lo stesso Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi ad iscrivere l'ipoteca legale di cui al precedente articolo due, esonerandolo da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Il presente atto resterà depositato negli atti del Notaio Cafaro Bruno Romano di Cisternino, che ne autentica le firme. --
Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 28.2.1983

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Repertorio n. 8263

Raccolta n. 2250

----- AUTENTICA DI FIRME -----

----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi;

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 3943 in data 30.9.1982, che, in estratto conforme, trovasi allegata, sotto la lettera "A", al precedente mio atto in data 25.11.1982, registrato in Ostuni il 3.12.1982 al n. 432 mod. II.;

2) SIBILIO ABELE, pensionato, nato in Fasano il 12 ottobre 1909 ed ivi domiciliato alla via A. Grandi n. 4; -----

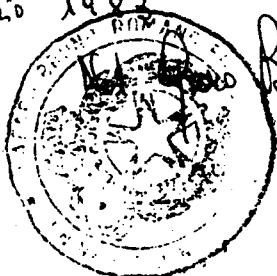
delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "A", come per legge. -----

L'I.A.C.P. di Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

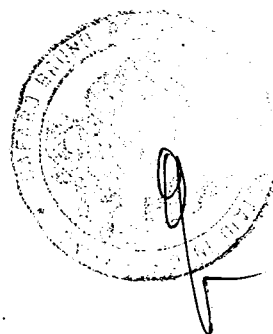
I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia

autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 28 febbraio 1982



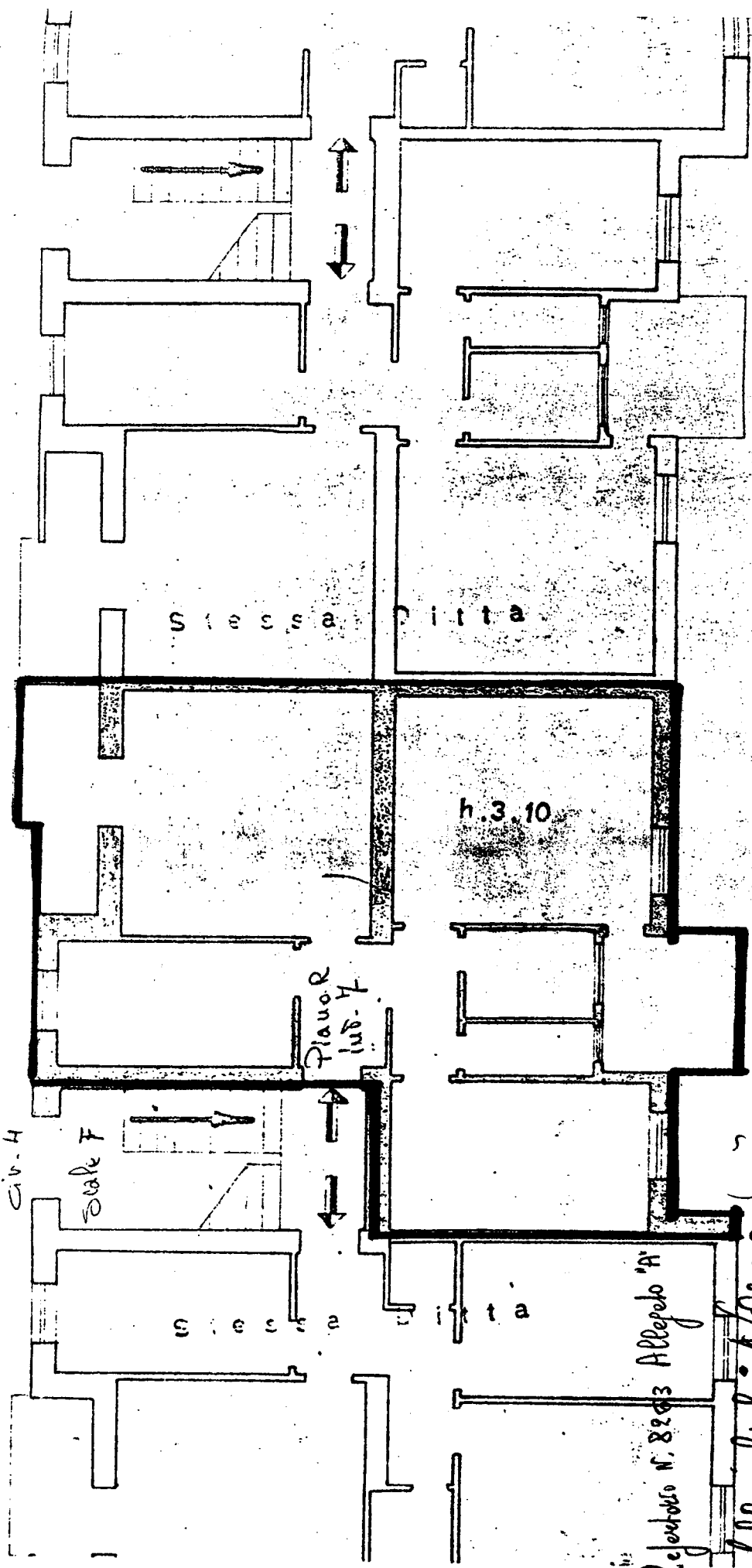
Roberto Ray





Via A. Grobbi

STESSA DITTA



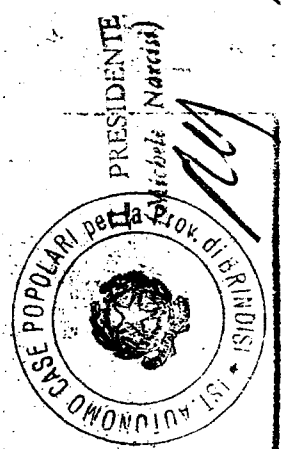
Referato N. 8203 Allegato A

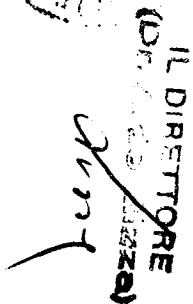
Allegato A

STESSA DITTA

Via F.lli Rossetti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)





UFFICIO DEL REGISTRO - OSTUNI
L'interposto è stesso. La sua firma è autografa e non presenta alcun dubbio di falsità. La discossa per
l'atto originario è registrato il 7 MAR 1984
al N. 264

Parte in carta libera per uso fiscale.

Cisternino li 12 marzo 1983



Allen S.

e distinta con il numero interno SETTE.

- L'alloggio confina con: via A.Grandi, via F.lli Rosselli, alloggio due della stessa scala ed alloggio due della scala E, salvo altri.

- Il locale cantina confina con: corridoio condominiale, via A.Grandi, cantinati della scala E e residua proprietà dell'Istituto, salvo altri.

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censito nel N.C.E.U. di Fasano alla partita 5958 foglio 42 mappale N.183 sub.7 via Taranto s.n. (ora via A.Grandi n.4) P.T. categoria A/3 classe 3° vani 5,50 RCL.957.

L'ipoteca in oggetto si estende anche alle ragioni condominiali relative all'immobile in oggetto.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREZZO

La somma di L.5.194.350 sopra specificata dovrà essere pagata da Sibilio Abele, come sopra generalizzato, all'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi in N.180 (numero CENTOTTANTA) rate mensili, consecutive ed anticipate, dell'importo di L.43.125 (Lire QUARANTATREMILACENTOVENTICINQUE) cadauna, da corrispondersi entro il primo e non oltre il quinto giorno di ogni mese, a partire dal mese di gennaio 1983 e sino a tutto il mese di dicembre 1997.

Il pagamento delle rate mensili di ammortamento dovrà essere effettuato mediante versamento su C/C postale n.216721 intestato a I.A.C.P. Brindisi - Cassa DD.e PP. - alienazione

stabili.

Sono previsti gli interessi di mora, nella misura vigente per legge, in caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili di cui sopra.

PRECISAZIONI GIURIDICHE

Sibilio Abele ha dichiarato di essere vedovo.

Le Parti hanno richiesto i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Brindisi li

7.3.1983



off. Sibilio Abele

CONVEGNO DEL 10.11.1983

7.3.1983

Forma

al N. 3951

esatte Lire

942 particolare

supplementare 1500.

£ 53500.

(Unico 2200000)

